

# Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 146  
Bellinzona, 12 giugno

30/2020

## **Decreto del Consiglio di Stato che proroga l'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa di piastrelle e mosaici, fino al 30 giugno 2021**

(del 29 aprile 2020)

### IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

considerato il decreto del 15 maggio 2019 con cui il Consiglio di Stato ha prorogato l'obbligatorietà generale a livello cantonale al Contratto collettivo di lavoro (di seguito: CCL) nel ramo della posa di piastrelle e mosaici, fino al 30 giugno 2020;

vista la domanda del 24 febbraio 2020 delle parti contraenti, ovvero l'Associazione Svizzera delle Piastrelle (ASP) da una parte, l'Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese (OCST) e il sindacato UNIA dall'altra, di prorogare l'obbligatorietà generale del CCL fino al 30 giugno 2021;

richiamate le pubblicazioni della domanda nel Foglio ufficiale del Canton Ticino n. 19/2020 del 6 marzo 2020 e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio del 10 marzo 2020, numero di pubblicazione AB04-0000000403;

preso atto che entro i termini stabiliti non sono state interposte opposizioni;

richiamate:

- la legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956 (LOCCL);
- la legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011 (LUCC);

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

#### **decreta:**

1. È accolta la domanda del 24 febbraio 2020 delle parti contraenti intesa a prorogare l'obbligatorietà generale al livello cantonale al CCL nel ramo della posa di piastrelle e mosaici fino al 30 giugno 2021.
2. L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
3. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
  - A) a tutte le imprese e/o settori d'impresa che eseguono lavori di posa in piastrelle, mosaici, pietre naturali e artificiali ed affini;
  - B) ai lavoratori, apprendisti, autisti e magazzinieri delle imprese menzionate alla lettera A), indipendentemente dal tipo di retribuzione. Sono esclusi i quadri dirigenti, il personale amministrativo e il personale tecnico non direttamente impegnato nell'esecuzione dei lavori sui cantieri.

4. Per quanto riguarda i contributi paritetici per l'applicazione del contratto collettivo di lavoro occorre presentare annualmente all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML) un conteggio dettagliato. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve protrarsi oltre la fine del CCL, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. L'USML può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.
  5. Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro relative alle condizioni lavorative e salariali minime ai sensi dell'art. 2 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera dell'8 ottobre 1999 e degli artt. 1, 2 e 8a della relativa ordinanza del 21 maggio 2003 dichiarate di obbligatorietà generale, sono parimenti applicabili alle imprese che hanno la loro sede in Svizzera, ma all'esterno del Cantone Ticino, come pure ai loro lavoratori, nel caso in cui essi eseguono un lavoro nel Cantone Ticino. La Commissione paritetica cantonale è competente per eseguire il controllo di queste disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale.
  6. Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore il mese successivo alla sua pubblicazione se questa avviene nella prima metà del mese corrente o due mesi successivi se la pubblicazione è della seconda metà del mese, ed è valido fino al 30 giugno 2021.
7. Comunicazione:
- Divisione dell'economia ([dfc-de@ti.ch](mailto:dfc-de@ti.ch));
  - Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro ([dfc-usml@ti.ch](mailto:dfc-usml@ti.ch)).

Bellinzona, 29 aprile 2020

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca l'8 giugno 2020